

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 - Approvazione

PRESO ATTO delle disposizioni di cui al d.lgs. 30-03-2001, n. 165 e s.m.i., come anche modificato dal d.lgs. 25-05-2017, n. 75, tra le quali:

- l'art. 2, c. 1, secondo cui le amministrazioni pubbliche determinano le dotazioni organiche complessive; l'art. 6, co. 1, 2, 3 e 4, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- all'art. 34, co. 1, della L. 27-12-2002, n. 289, in base al quale le amministrazioni pubbliche provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica; all'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

PREMESSO che in data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA" emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare:

- a) "Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente" (art.6 comma 2 D. Lgs. 165/2001);

- b) "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente" (art.6, comma 3);

- c) "Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge" (precisazione del decreto 8 maggio 2018). Precisato che per il Consorzio il

limite di spesa vigente fa riferimento all'art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007): *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55”*.

CONSIDERATO che, a seguito della novella legislativa introdotta dal D. Lgs. n. 75/2017, la dotazione organica risulta pari al costo a regime dei dipendenti in servizio a cui aggiungere il costo del personale assumibile, ovvero quello che si prevede di assumere nel piano triennale dei fabbisogni, da realizzarsi sulla base delle effettive capacità assunzionali realmente esistenti;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale devono essere previsti nella concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale

RILEVATO che, ai fini della coerenza con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, l'ente, come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, ha:

- a) elaborato la ricognizione delle spese di personale e individuato il limite di spesa definito dall'art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli enti non soggetti al patto di stabilità;
- b) ha calcolato le capacità assunzionali secondo la normativa vigente indicando le sostituzioni delle cessazioni e le assunzioni a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà, prevedendone le medesime qualifiche e posizioni economiche o i livelli iniziali;
- c) elaborato il Piano occupazionale 2021 -2023 in termini di fabbisogni programmati di personale e di lavoro flessibile
- d) tenuto conto di tutte le voci di spesa che concorrono a formare la spesa di personale al fine del rispetto dei vincoli finanziari (Spesa storica 2008, incrementata degli aumenti contrattuali e depurate delle spese per il collocamento obbligatorio e di quelle inerenti l'utilizzo della quota servizi del fondo povertà)

PRESO ATTO della necessità di definire il piano dei fabbisogni del personale prevedendo il piano assunzionale per il periodo 2021-2023, come da allegato.

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che la presente programmazione del personale è parte integrante e sostanziale del Piano Programma.

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, come allegato alla presente;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica dal Direttore e contabile dal Responsabile di Area Amministrativa e Finanziaria come riportati in calce alla presente.

Con voto unanime palesemente espresso

DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

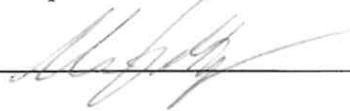
Di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, e la relativa rideterminazione della dotazione organica, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione con voto unanime e palese dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000.

Il Direttore

  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile di Area Amministrativa e Finanziaria

  
\_\_\_\_\_